

Ordinanza sull'ammissione alla circolazione di persone e veicoli (Ordinanza sull'ammissione alla circolazione, OAC)

Modifica del 1° luglio 2015

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 27 ottobre 1976¹ sull'ammissione alla circolazione è modificata come segue:

Art. 36 cpv. 3 lett. a-f e 4

³ Un divieto di circolare per almeno un mese deve essere deciso nei confronti delle persone che, con un veicolo a motore per cui non è necessaria una licenza di condurre:

- a. circolano con una concentrazione di alcol nell'aria espirata pari o superiore a 0,40 mg/l oppure con un tasso alcolemico pari o superiore allo 0,80 per mille;
- b. circolano in condizioni di inabilità alla guida sotto l'effetto di stupefacenti o medicinali;
- c. avendo guidato il veicolo, si oppongono o sottraggono intenzionalmente a un esame del sangue, a un accertamento etilometrico o a un test preliminare precedentemente disposto o prevedibile o a una visita medica aggiuntiva, oppure eludono lo scopo di tali provvedimenti;
- d. sottraggono il veicolo per utilizzarlo;
- e. guidano nonostante il divieto di circolare;
- f. fuggono dopo aver ferito o ucciso una persona.

⁴ Può essere disposto un ammonimento nei confronti di un conducente che presenta una concentrazione di alcol nell'aria espirata pari o superiore a 0,25 mg/l ma inferiore a 0,40 mg/l, oppure un tasso alcolemico pari o superiore allo 0,50 per mille ma inferiore allo 0,80 per mille.

¹ RS 741.51

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2016.

1° luglio 2015

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova